

NUOVE MODALITÀ PER L'ACCOGLIMENTO D'UFFICIO DELLE ISTANZE DI RATEAZIONE IN VIGORE DAL 12 NOVEMBRE 2009

Le modalità e i termini per la concessione della rateazione d'ufficio sono i seguenti:

- la domanda di rateazione deve essere presentata alla Direzione Attività Istituzionali (DAI) **entro 60 giorni dalla notifica** del provvedimento amministrativo di addebito, oppure dalla data della notifica dell'esito del ricorso amministrativo;
- la domanda deve essere accompagnata da una **dichiarazione di accettazione del debito, di rinuncia ad azioni di giudizio in opposizione in sede civile e di impossibilità a fare fronte al pagamento in soluzione unica**; in assenza di dette dichiarazioni, la Direzione (DAI) potrà procedere alla richiesta di completamento dando un termine breve pari a 15 giorni, superato il quale l'istanza non è accolta;
- la domanda può essere accolta unicamente in **presenza di regolarità documentale** (dichiarazione IRPEF e IVA presentate e – qualora acquisite da Anagrafe Tributaria – confermate dall'associato); in caso di mancanza delle dichiarazioni sul reddito e sul volume d'affari, la Direzione (DAI) procederà alla richiesta di completamento entro il termine di 15 giorni, superato il quale l'istanza non è accolta;
- il **debito complessivo** – inteso come somma di contributi e sanzioni – è rateizzabile se di importo **superiore a euro 2.500,00**;
- la rateazione può essere concessa esclusivamente per **debiti riferiti ad annualità antecedenti la seconda rispetto l'istanza** (ad esempio per debiti riferiti fino all'anno 2007 compreso, per istanze presentate nel 2009); la presenza di debiti scaduti relativi alla contribuzione corrente – rappresentata dalle somme dovute per l'annualità in corso e per il conguaglio dell'anno precedente – o a rate di piani di ammortamento concessi e non rispettati è ostativa all'accoglimento dell'istanza stessa;
- **altri debiti scaduti** rispetto a quelli oggetto dell'istanza **vanno inclusi nel piano complessivo di rateazione del debito o saldati preventivamente** all'accoglimento ed in unica soluzione;
- la **durata massima del piano di rateazione è fissata in trentasei mesi** con rate quadrimestrali di pari importo; il saldo dell'onere complessivo della rateazione dovrà avvenire entro la data di decorrenza del trattamento pensionistico;
- per il 2010 il tasso di interesse annuo applicato è pari al 3% per le sanzioni e al 7,5% per i contributi; il tasso può essere rideterminato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dall'inizio di ogni anno solare successivo;
- qualora l'istanza riguardi un **importo superiore a 40.000,00 euro congiuntamente alla richiesta di un periodo di rateazione superiore**, essa deve essere presentata al **Consiglio di Amministrazione** per le valutazioni di competenza.

Le condizioni suddette sono estese anche a tutte le domande di rateazione presentate e ancora non definite alla data del **12 novembre 2009**.